

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

- AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO PER L'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DELLE ACQUE REFLUE SITO IN LOCALITÀ LAVANNARO A SERVIZIO DEL COMUNE DI CASTEL DI LUCIO (ME).
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue ss.mm.ii.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4, recante "*Piano di risanamento delle Acque*";
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 giugno 2003, n°185 e ss.mm.ii., emanazione del "*Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152*";
- VISTO il D.Lgs. del 03 aprile 2006, n°152 e ss.mm.ii., recante "*Norme in materia ambientale*";
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°. 333;
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n° 19, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTA l'Ordinanza del 24/12/2008, n°333, con la quale il Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia ha approvato il "*Piano di Tutela delle Acque in Sicilia*"
- VISTA la Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S n°. 33 parte I del 05/08/2011) sugli "*Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.)*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2012 recante "*Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana*";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n°39, recante "*Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti*";
- VISTO il D.A. n° 353 del 21/03/2013 (G.U.R.S. del 21/06/2013 Parte I n° 29) con il quale sono state regolamentate le "*Procedure per il rilascio dell'autorizzazione*



allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni";

- VISTA la Circolare del 04 marzo 2015 (G.U.R.S n°. 11 parte I del 13/03/2015) sugli *"Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti";*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2015 con il quale è stato approvato il *"Piano di gestione dei bacini idrografici del distretto della Sicilia";*
- VISTA la nota 17/05/2016, n. 9054/STA, della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con chiarimenti relativi all'interpretazione della nota 2 della Tab. 3 dell'Allegato 5 alla Parte III del D. Lgs. n. 152/06;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni";*
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Ottobre 2016 con il quale è stato approvato il *"Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia";*
- VISTO il D.D.G. n° 1179 del 31/12/2019, con il quale è stato conferito all'Ing. Marcello Loria l'incarico di responsabile del Servizio 1 *"Servizio Idrico Integrato Dissalazione e Sovrambito";*
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 19/06/2020, n°2805, con il quale è stato conferito all'Ing. Calogero Foti l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il D.D.G. n° 692 del 03/07/2020, con il quale, ai sensi dell'art.8 comma 1 lett. c) della L.R.10/2000, è stato delegato il dirigente del Servizio ad adottare tutti gli atti procedurali finali ex art. 7 lett. e) ed f) della medesima legge;
- CONSIDERATO che con il sopracitato D.P.Reg. 14/06/2016, n. 12, al Servizio 1 del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sono state assegnate le competenze relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato";*
- CONSIDERATO CHE con D.D.S. n. 217 del 28/04/2009, l'allora competente Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque (oggi D.A.R.) ha concesso, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii., al Comune di Castel di Lucio, l'autorizzazione allo scarico nel torrente "Cucuzzaro" dei reflui trattati dall'impianto di depurazione sito in sito in località "Lavannaro" a servizio del centro urbano. Tale autorizzazione, come riportato all'art. 3 punto 2 è stata rilasciata *"A seguito delle realizzazione delle opere di adeguamento"*, al fine del rispetto dei limiti dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06. Tuttavia, il suddetto progetto di adeguamento non è stato realizzato;



CONSIDERATO CHE con nota prot. n° 1813 del 22/03/2012 il Comune di Castel di Lucio ha trasmesso la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico dell'impianto di depurazione comunale, trasmettendo la documentazione relativa allo stato attuale dell'impianto;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 28716 del 18/06/2012 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto chiarimenti e integrazioni alla nota di cui sopra, evase parzialmente dal Comune di Castel di Lucio con nota prot. n° 4543 del 20/07/2012;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 38520 del 14/09/2017 il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti ha richiesto ulteriori chiarimenti e integrazioni, trasmessi dal Comune di Castel di Lucio con nota prot. n° 6318 del 07/11/2018, unitamente al deposito cauzionale e al saldo e ad una relazione sulla funzionalità dell'I.D.;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 653 del 04/02/2020 il Comune di Castel di Lucio ha comunicato l'avvenuta installazione della pompa dosatrice del cloro, allegando apposita documentazione dimostrante l'installazione;

CONSIDERATO CHE con nota prot. n. 1504 del 06/03/2020 il Comune di Castel di Lucio ha trasmesso le analisi del refluo in ingresso ed in uscita dall'I.D. effettuate in data 25/02/2020;

CONSIDERATO CHE la documentazione a supporto del Rapporto Istruttorio trasmessa dal Comune di Castel di Lucio con le citate note consiste in:

- scheda tecnica;
- relazione descrittiva impianto di depurazione e successivi chiarimenti;
- piano degli interventi (elaborato 00 20 R 1 112);
- planimetria rete fognante e acque meteo (elaborato 10 20 F 5 121);
- relazione generale (elaborato 00 20 R 2 002);
- documentazione comprovante l'avvenuta installazione della pompa dosatrice del cloro;
- copia di n. 18 risultati di analisi relative alle caratteristiche dei reflui in entrata e in uscita dall'impianto di depurazione riguardanti il periodo compreso tra gennaio 2011 e luglio 2012, una analisi del refluo in ingresso e in uscita campionato il 21/12/2016 e una analisi del refluo in ingresso e in uscita campionato il 22/02/2020.

PRESO ATTO DEL rapporto Istruttorio dell'U.O.2 del Servizio 1 del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti prot. n° _____ del _____ che ha proposto il rilascio al Sindaco del Comune di Castel di Lucio, dell'Autorizzazione allo Scarico nel torrente "Cucuzzaro", con prescrizioni, del refluo depurato proveniente dall'impianto di depurazione sito in località "Lavannaro" a servizio del centro urbano del Comune di Castel di Lucio (ME);

Tutto ciò premesso e considerato, ritenuto di dover procedere al rilascio del provvedimento conclusivo;

Ai sensi delle vigenti disposizioni sopra richiamate,

DECRETA

ART. 1

1) è rilasciata al Sindaco del Comune di Castel di Lucio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della L.R. n. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/06 e loro s.m.i., l'autorizzazione allo scarico nel torrente "Cucuzzaro" delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in località "Lavannaro" nel territorio del Comune di Castel di Lucio.

2) l'autorizzazione è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano:

- a) le acque reflue depurate, in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano sito in Località "Lavannaro" del Comune di Castel di Lucio potranno essere scaricate nel Torrente "Cucuzzaro" (Coordinate Geografiche: UTM ED50 2459536,58 – 4193946,09) , per una potenzialità dell'impianto pari a 1.899 A.E., nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 4 della L.R. 27/86 - Fermo restando il rispetto dei valori limite stabiliti dalla predetta tabella, dovrà essere effettuato in ogni caso un trattamento appropriato che assicuri un abbattimento minimo del BOD₅ pari al 20% ed un abbattimento minimo dei SST pari al 50%;
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5.000 UFC/100ml.
- b) Il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "*Escherichia Coli*", anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi;
- c) nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, dovranno essere predisposti i necessari accorgimenti tecnici al fine di garantire comunque il mantenimento del miglior trattamento depurativo possibile, comunicando tempestivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. e all'A.S.P. territorialmente competenti, le sezioni dell'impianto oggetto di interventi, le modalità e la tempistica di esecuzione degli stessi nonché il rendimento depurativo atteso durante i lavori. Gli interventi tecnici di ripristino della funzionalità dell'impianto dovranno essere attuati nel minor tempo possibile, anche con l'esecuzione dei lavori con diverse turnazioni;
- d) deve essere data immediata comunicazione, all'Assessorato all'Energia - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato;
- e) deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04/02/1977;
- f) i misuratori di portata e gli auto-campionatori in continuo (anche di tipo mobile) delle acque reflue, sia in entrata che in uscita, dovranno essere mantenuti costantemente in esercizio;
- g) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico è onerato a effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per le determinazioni delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione secondo le seguenti modalità e frequenze minime:
 - In ingresso:
 - un campionamento ogni 3 mesi (31/03;30/06;30/09;31/12) per i parametri di Tab. 1 della L.R. 27/86;
 - un campionamento ogni anno per i parametri di Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.;
 - In uscita:
 - un campionamento ogni 3 mesi (31/03;30/06;30/09;31/12) per i parametri di Tab. 4 della L.R. 27/86 e per la quantificazione del parametro "*Escherichia coli*";I certificati di analisi dovranno riportare il punto di prelievo, le modalità di campionamento (considerando campioni medi ponderati nelle 24 ore), le metodologie analitiche, l'incertezza della misura ed il nominativo del personale tecnico che ha eseguito il campionamento a cura del laboratorio di analisi. Tali

certificati dovranno altresì essere sottoscritti del tecnico analista e dal Responsabile del laboratorio.

Copia di tali analisi devono essere trasmesse all'Assemblea Territoriale Idrica (ATI) di Messina, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ed archiviate secondo quanto disposto dal decreto attuativo di cui all'art. 75, comma 5, del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm. ed integrazioni.

Non saranno ritenute valide tutte le analisi non effettuate secondo le suddette modalità o che non riportano nel certificato di analisi le modalità di campionamento.

- h) il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in concomitanza con i prelievi di cui alla precedente prescrizione, è onerato ad effettuare anche la misurazione della portata media oraria (m^3/h) e media giornaliera (m^3/g) in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione e i relativi dati devono essere trasmessi, con cadenza trimestrale (31/03;30/06;30/09;31/12) unitamente ai certificati di analisi sulle acque reflue, al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla Struttura Territoriale dell'A.R.P.A. competente;
- i) dovrà essere realizzata, qualora non lo sia, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici;
- j) nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle tabelle 1 della L.R. 27/86, il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento di tali parametri per imporre trattamenti più spinti agli insediamenti titolari degli scarichi;
- k) il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso in cui intenda utilizzare le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione con finalità di riuso è onerato, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06 e del D.M. n°185/03 e loro ss.mm.ii, a richiedere preventivamente al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti l'autorizzazione allo scarico con finalità di riuso;
- l) nel caso di utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto o nel caso di invio degli stessi a trattamento di compostaggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 127 del D. Lgs.152/06, le analisi di ingresso di cui alla Tab. 3 del D. Lgs.152/06 della sopraelencata prescrizione lettera g) devono essere effettuate con cadenza mensile.

ART. 2

- 1) ai sensi dell'art. 124, comma 8, del D. Lgs. n°152/06 e s.m.i., la presente autorizzazione è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo;
- 2) nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente art. 1.

ART. 3

L'A.T.O. idrico di Messina e l'Assemblea Territoriale Idrica di Messina, nel caso di inadempienze del gestore agli obblighi che derivano dalla legge o della convenzione e che compromettano la risorsa o l'ambiente ovvero che non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio, è onerata ad attuare ed esercitare i poteri di cui all'art. 152 del D.Lgs. n. n°152/06;

ART. 4

- 1) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito dalla vigente normativa di settore;
- 2) L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Autorizzazione allo Scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e ss.mm.ii.



Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente Decreto sarà pubblicato per intero sul sito istituzione del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n°21 come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n. 9.

Palermo, li 27/07/2020

F.to
Il Dirigente del Servizio 1
Ing. Marcello Loria

Originale agli atti d'Ufficio.